



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA EX ART.50-54 TUEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - REVOCA PARZIALE ALL' INAGIBILITA' IMMOBILI POSTI IN VIA DELLO SPUNTONE N.19

IL SINDACO

PREMESSO che,

- A seguito degli intensi eventi metereologici che hanno interessato il territorio comunale nel novembre 2023 e che hanno determinato la dichiarazione di emergenza regionale di cui al Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 182 del 02 novembre 2023 (ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020) la scrivente Amministrazione comunale, anche su segnalazione di terzi proprietari contermini all'area interessata, rilevava una situazione di grave dissesto morfologico, interessante lo sbocco del fosso della Doccina (detto anche delle Lellere) il cui tratto finale risulta tombato, con un evidente fronte di frana che mostrava parte della vasca in c. a. (sbocco terminale del tombamento) franato, presentando la rimanente porzione a sbalzo sul fronte di frana stesso;
- Quanto rappresentato non permetteva di intervenire nella regimazione dell'acqua di sbocco, il manufatto parziale si presentava in uno stato di equilibrio solo "apparente" sul dissesto in corso;
- In particolare, in esito a sopralluogo di presa visione dello stato dei luoghi l'Amministrazione comunale rilevava che il tratto cementato/tombamento presente in Via dello Spuntone, insistente a cavallo delle p.lle 128-149-211 e 129-36-202-234 Foglio 35, verso il fiume Elsa che collegava lo sbocco del canale del Fosso della Doccina era franato e il continuo percolare delle acque dallo sbocco del fosso stesso tendeva a peggiorare le condizioni locali del versante, con conseguente instabilità del medesimo;
- In ragione del precario stato dei luoghi in data 28.12.2023 è stata emessa ordinanza sindacale n. 221 nella quale veniva ordinato ai proprietari degli immobili l'inagibilità dei fabbricati: in Via dello Spuntone 19 inoltre veniva ordinata l'inagibilità del fabbricato di via delle Spuntone n.15; in tale data è stato effettuato sopralluogo dal Geom. Francesco Manganelli tecnico comunale del Servizio 4 Gestione del Territorio;
- Al contempo con deliberazione di Giunta comunale n. 17/2024 e deliberazioni di Consiglio nn. 6/2024 e 7/2024 sono stati approvati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata a valle dei resedi degli immobili siti in Colle di Val d'Elsa, via dello Spuntone nn. 15 e 19;
- Con comunicazioni prot. 587 del 10/01/2024 e prot. 5474 del 12.03.2024 è stata data comunicazione alle proprietà dell'avvio delle attività di indagine geotecnica, allestimento del cantiere e avvio dei lavori di somma urgenza di cui in premessa;
- in esito all'avvio delle lavorazioni la Ditta Dolomiti Rocce s.r.l., incaricata dall'Amministrazione comunale dell'intervento, con nota 17.10.2024 prot. 21525 ha comunicato al Comune di Colle di Val d'Elsa il rinvenimento, presso le aree identificate al C.F. Foglio 35, p.lla 129, di titolarità della Società Spuntone re s.r.l. di materiale costituente rifiuto, depositato presso il resede dell'immobile sito in via dello Spuntone n. 15;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- con comunicazione 18.10.2024 prot. 21669 inviata dalla scrivente Amministrazione ai CC Forestale Regione Toscana, nucleo di Colle di Val d'Elsa, si denunciava il ritrovamento di materiale costituente rifiuto ubicato nell'area individuata al C.F. Fg. 35, p.lla 129 di proprietà dello Spuntone Re s.r.l., nel resede Via dello Spuntone n.15;
- con comunicazione 28.10.2024 prot. 22185 la scrivente Amministrazione ha dato avvio al procedimento volto all'acquisizione degli elementi istruttori, ritenuti imprescindibili ai fini dell'adozione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006 ovvero art. 50 TUEL volta allo smaltimento dei rifiuti presenti in loco;
- al contempo, con comunicazione in data 28.10.2024 la Società Dolomiti Rocce s.r.l. ha comunicato alla scrivente Amministrazione di aver incaricato apposita azienda per l'attività di campionamento e caratterizzazione dei materiali in questione preavvisando di aver proceduto frattanto alla interruzione delle lavorazioni. L'Amministrazione comunale ha, pertanto, proceduto, con comunicazione 29.10.2024 prot. 22309 alla sospensione dei termini del relativo procedimento già avviato sino al pervenimento dei relativi elementi di prova;
- in data 21.11.2024 La Società Dolomiti Rocce s.r.l. comunicava all'Amministrazione comunale l'esito dell'analisi dei campionamenti effettuate dalla Società Lasi s.r.l. dal quale emergeva la presenza di fibre di amianto nei terreni rimossi durante l'attività di escavazione, provvisoriamente accantonati in apposita area di cantiere nel resede recintato di proprietà della Spuntone Re Srl.
- l'Amministrazione comunale, preso atto di quanto sopra, ha quindi proceduto con comunicazione 22.11.2024 prot. 24164 alla riapertura dei termini del procedimento avviato, dando contezza delle risultanze di indagine.
- in esito all'avvio del procedimento sono state attivate interlocuzioni, incontri e sopralluoghi con la parte privata e le Amministrazioni competenti al fine di addivenire alla risoluzione della problematica intercorsa;
- in tal senso, con comunicazione 03.02.2025 prot. 2532 l'Amministrazione comunale ha convocato incontro congiunto con la proprietà disponendo, su richiesta dalla medesima, la proroga dei termini dei cui all'originaria comunicazione di avvio del procedimento;
- al contempo, con successiva nota 11.03.2025 prot. 5480 è stato convocato, alla presenza di ARPAT ed AUSL sopralluogo in contraddittorio, poi tenutosi in data 31.03.2025 i cui esiti hanno rilevato la presenza di amianto e di altri rifiuti di diversa matrice tanto nel cumulo di materiale escavato quanto nell'area oggetto di intervento, di titolarità della Società Spuntone Re s.r.l., con obiettive evidenze anche stratigrafiche degli stessi, con raccomandazione ad opera di ARPAT della attivazione dei necessari procedimenti volti anche alla attivazione di eventuali iter di bonifica dell'area.
- in esito alle verifiche in contraddittorio di cui sopra l'Amministrazione comunale con comunicazione 24.06.2025 prot. 12655 ha richiesto a ARPAT, Regione Toscana e le ulteriori Amministrazioni competenti l'attivazione delle verifiche di cui all'art. 244 D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'individuazione di eventuali profili inquinamento richiedente l'attivazione di procedimenti di bonifica nonché dei soggetti responsabili del medesimo.

RILEVATO che, nell'ambito dell'iter procedimentale di cui sopra la Società Spuntone RE s.r.l. ha sottoposto all'Amministrazione comunale osservazioni e comunicazioni procedurali 27.11.2024 prot. 24472/24, 02.12.2024 prot. 24164/24, 18.12.2024 prot. 26022/24, 22.01.2025 prot. 01648 /25, 07.02.2025 prot.



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

2892/25, 07.02.2025 prot. 2893/25 06.03.2025 prot. 5118/25; 19.03.2025 prot. 5959/25, 28.03.2025 prot. 6644/25, etc. assumendo nella sostanza, per quanto nella presente sede rileva:

- 1) l'estraneità della Società rispetto al conferimento dei rifiuti rilevati tanti nel cumulo conseguente all'escavazione quanto nei terreni in Sua titolarità oggetto di indagine e, comunque, l'insussistenza di profili di dolo o colpa ai fini dell'applicazione dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006;
- 2) l'assenza di disponibilità dell'area in capo alla Società Spuntone in ragione della esecuzione delle opere comunali;
- 3) la non certa riferibilità della provenienza dei materiali provvisoriamente stoccati in cumulo ad aree in titolarità dello Spuntone Re s.r.l.;
- 4) l'assenza di pericoli per l'ambiente stante l'intervenuta messa in sicurezza del cumulo di materiale estratto;
- 5) l'assenza di un concreto contraddittorio in ordine alla natura e qualificazione dei materiali rinvenuti;

CONSIDERATO, tuttavia, che tali argomentazioni non sono state ritenute idonee ad escludere l'adozione nei confronti della Società suddetta ordinanza Sindacale ex artt. 50 e 54 TUEL volta alla rimozione dei materiali in questione in quanto:

- 1) l'assenza di profili di imputabilità soggettiva non osta (anche alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. V, 10.07.2025, n. 6012) all'adozione di ordinanza di natura contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 TUEL a carico del privato rilevando, al riguardo, la sola sussistenza di un profilo di pericolo grave, imminente ed irreparabile (per quanto di seguito indicato, sussistente nel caso di specie) al quale l'Amministrazione si trova a dover far fronte e la possibilità per il privato che abbia un rapporto qualificato con il bene di intervenire sul medesimo;
- 2) gli interventi di somma urgenza dell'Amministrazione comunale non escludono il rapporto qualificato della Società Spuntone Re s.r.l. con l'area in questione, di sua titolarità, e la disponibilità della medesima ai fini della esecuzione delle opere oggetto del presente provvedimento (anche tenuto conto della giurisprudenza in materia, *ex multis* TAR Toscana, Sez. II, 10.02.2023, 139)
- 3) non vi è luogo a dubitare, giuste le apposite relazioni fornite dalla Società Dolomiti Rocce s.r.l., il concreto stato delle opere oggetto di escavazioni e le motivazioni tutte già recate nelle memorie difensive redatta dalla Scrivente Amministrazione nell'ambito del contenzioso innanzi al TAR Toscana, r.g. 1975/2024, della provenienza dei materiali inquinati rinvenuti in sede di escavazione, riferibili ad aree di titolarità della Società Spuntone Re s.r.l. In tal senso anche il cumulo di materiali oggetto del procedimento risulta rifiuto proveniente da tale proprietà;
- 4) l'Amministrazione ha, a più riprese, garantito e attuato idoneo contraddittorio con i privati, anche nell'ambito delle indagini e verifiche di natura ambientale in ultimo svolte alla presenza di ARPAT in data 31.03.2025;

RILEVATO, inoltre, che,

- avverso gli atti assunti dal Comune la Società Spuntone Re s.r.l. ha promosso originario ricorso innanzi al TAR Toscana, R.G. 1975/2024 e successivi due atti di motivi aggiunti notificati in data 12.05.2025 e 23.09.2025, rispetto ai quali il Tribunale adito non ha ritenuto di adottare provvedimenti cautelari;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

RILEVATO, inoltre, che,

- le indagini svolte, anche di concerto con le ulteriori amministrazioni interessate dal procedimento, non hanno permesso l'individuazione del soggetto responsabile della creazione e deposito dei rifiuti in esame, con conseguente inapplicabilità allo stato, delle disposizioni di cui all'art. 192 D.Lgs. 152/2006.

In tal senso, nel corso delle verifiche e delle interlocuzioni seguite al rinvenimento dei rifiuti nell'area oggetto di intervento, anche la REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA "NUCLEO DI COLLE VAL D'ELSA" con la recente nota del 232025 assunta al prot. 19033 del 23.09.2025 ha comunicato come non sia stato possibile identificare, oltre ogni ragionevole dubbio, né l'autore della condotta né l'epoca dell'abbandono dei rifiuti.

RILEVATO altresì che,

- Rilevato nel caso di specie il pericolo di un danno grave ed imminente, tanto per la salute pubblica quanto per la pubblica incolumità e la sicurezza tenuto conto del rischio sanitario vista la presenza delle fibre libere di amianto e degli ulteriori rifiuti presenti in loco con evidente possibilità di incidenza dei medesimi, non solo sulla popolazione ma anche sulle ulteriori matrici ambientali anche in considerazione del potenziale dilavamento in atto dei terreni interessati dall'intervento di stabilizzazione della frana e della inidoneità della copertura del cumulo di materiale rinvenuto a costituire sistemazione permanente e futura del medesimo nell'ambito, peraltro, di un cantiere che vede la necessaria movimentazione di mezzi e macchine pesanti.
- Sotto ulteriore profilo di emergenza, dal verbale in data 6 novembre 2025, riferito al sopralluogo effettuato presso le predette aree, sito in Colle di Val d'Elsa in Via dello Spuntone, si evince come il movimento franoso si sia aggravato e sia necessario ed urgente riprendere i lavori di messa in sicurezza della frana ad oggi sospesi in esito al rinvenimento dei rifiuti in questione.
- In particolare, nel corso del sopralluogo sono stati rilevate puntualmente tutte le criticità e situazioni locali contingenti con l'individuazione dei processi che le hanno generate. Nello specifico le cause che hanno innescato ed aggravato i processi erosivi e destabilizzanti sono da ricondurre, oltre che al dilavamento del versante stesso, principalmente agli eventi meteorici estremi che fanno entrare il tratto intubato del fosso delle Lellere in pressione. Il volume di acqua che esce dalla condotta, sbocca dalla scarpata del fiume Elsa ad una quota superiore ai 40m effettuando un'ampia parabola prima di atterrare lungo la scarpata. Le prime fasi del movimento franoso hanno interessato un manufatto (vascone in c.a.) realizzato in uscita dalla condotta e da uno scivolo in cls armato. Gli elementi descritti, in fasi successive, sono crollati, prima lo scivolo in c.a. con una prima porzione del vascone e quindi l'ultima parte del vascone originario. Il processo descritto mette in evidenza la sua natura "regressiva" (i.e. di avanzamento del fenomeno franoso) in quanto si è succeduto per ammaloramenti progressivi della scarpata che hanno coinvolto le strutture che erano state realizzate per la protezione della stessa scarpata. Ad oggi il processo, dopo l'eliminazione delle strutture crollate, va ad interessare, in regressione, i terreni di appoggio del tratto intubato del F. delle Lellere.
- Nel momento in cui si verificava il fenomeno, è stato accertato sul posto che gli effetti dei volumi d'acqua che fuoriescono dalla condotta generano sulle sponde impatti sulle strutture in c.a. crollate deviando i volumi di acqua contro le scarpate poste sia in sinistra che in destra del corso d'acqua causandone il continuo crollo. Il fenomeno il cui sviluppo si è



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

accelerato da quando sono stati interrotti i lavori, ha portato l'erosione soprattutto in sinistra idrografica, tanto da ridurre a solo 1.5m della stessa scarpata dallo spigolo sud dell'immobile posto al n°19.

- Il movimento franoso sull'area suddetta, quindi è immediatamente a ridosso di edifici di privati cittadini ed operatori economici e sussiste una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica delle persone, con possibili danni anche ad immobili privati.

VISTO che è stata confermata la necessità di proseguire con urgenza al completamento degli interventi di messa in sicurezza già appaltati, in quanto finalizzati ad eliminare ogni potenziale pericolo.

VISTO che è stato effettuato ulteriore sopralluogo in data 17/12/2025 al fine di verificare le aree occupate e concludere la redazione degli atti propedeutici alla valutazione dell'indennità di occupazione temporanea delle aree stesse;

VISTO come l'interesse pubblico prevalente, nella situazione venutasi a determinare, sia quello di garantire oltre alla incolumità e salute pubblica anche la definizione dell'intervento di messa in sicurezza appaltato dal Comune, con l'urgente regimazione delle acque meteoriche che attualmente sversano sul versante in frana;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale emessa alla luce di quanto premesso ovvero la n.231 del 29/12/2025 a firma del Sindaco del Comune di Colle di Val D'Elsa con la quale veniva indicata la necessità impellente della ripresa dei lavori a gennaio 2026 e allo scopo ordinato anche una serie di adempimenti alla soc. Spuntone Re proprietaria dell'area interessata dai lavori e dal cantiere;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.17 del 06/02/2026 a firma del Sindaco del Comune di Colle di Val D'Elsa con la quale viene parzialmente accettata la proroga dei termini richiesta dalla proprietà del resede oggetto di ordinanza (civico n.15 Via dello Spuntone) Lo Spuntone Re, ribadendo e confermando quando indicato nell'Ordinanza n.231 del 29/12/2025;

RICHIAMATA l'ordinanza del TAR Toscana n. 81 del 11.02.2026 resa nel proc. r.g. 1975/2024 con la quale il Tribunale ha, in parte, accolto l'istanza cautelare presentata da Spuntone Re srl e per l'effetto:

- a) sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. 231/2025, eccetto che per il punto C) del dispositivo, agli scopi e nella misura di cui in motivazione;
- b) confermato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 giugno 2026;

PRESO ATTO che i lavori sono stati riavviati in data 27/05/2026 come da comunicazione inviata tramite pec ai proprietari delle aree in oggetto N°Prot. 0010421/2026;

RICHIAMATA la nota tecnica "SULLO STATO DI PERICOLO DELL'AREA INTERESSATA DALLA PRESENZA DI U MOVIMENTO FRANOSO ATTIVO CHE HA INTERESSATO LA SCARPATA POSTA A VALLE DEI RESEDI VIA DELLO

SPUNTONE – COLLE DI VAL D'ELSA" a firma del DL Dott. Geol. Fabio Poggi acquisita al protocollo dell'ente N.0012460 del 26/06/2026 in cui affronta la ricognizione delle aree oggetto di somma urgenza vista la natura regressiva del fronte di frana causate dallo scorrere delle acque di reticolo idrografico per la valutazione dello stato attuale del dissesto;

PRECISATO che nella nota tecnica di cui sopra è stato valutato che:

- *l'area interessata dal movimento franoso previo sopralluogo, è stata perimetrata a seguito del tracciamento della corona di distacco e del corpo di frana generatosi dal movimento gravitativo;*
- *l'area interessata ha uno sviluppo di 958 mq ed il fenomeno gravitativo riconosciuto è da ascrivere ad una frana di crollo e ribaltamento in stato "attivo" le cui condizioni evolutive sono implementate dalla pressoché costante attività erosiva determinata dallo scorrimento delle acque effluenti dalla tubazione del tratto tombato del F. delle Lellere posto, in uscita, nella porzione apicale del movimento franoso;*



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- viene applicato un criterio conservativo, mirato a gestire le possibili interazioni negative dirette o indirette con il processo geomorfologico;
- per la definizione dell'area d'influenza della frana è stato fatto riferimento ai criteri riportati nello Schema B di cui all'Allegato 3 alla Disciplina di Piano PAI Dissesti (Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica), definiti sulla base di considerazioni legate alla prassi applicativa.
- L'area in esame è classificata come una frana di crollo – attiva, valore del codice geomorfo C3, per la quale la tabella richiamata riporta per la definizione dell'area d'influenza, per aree di estensione < a 10.000 mq un'ampiezza dell'area di influenza di 10m la quale, in considerazione della concomitanza dell'azione erosiva delle acque effluenti dal tratto tombato del fosso delle Lellere, è stata maggiorata del 50%, portando la fascia di influenza ad un'ampiezza di 15m.
- In conseguenza di questo la superficie complessiva dell'area classificata in classe P4 di Pericolosità (pericolosità molto elevata), definita come riportato in precedenza, interessa circa 3.745 mq comprendendo in essa porzioni di due fabbricati produttivi come indicato negli elaborati grafici allegati;

VISTA la nota tecnica e i relativi allegati grafici integrati che indicano in modo particolareggiato l'interferenza tra l'area di influenza della frana e le porzioni di fabbricati limitrofi;

CONSIDERATO che l'area di influenza di una frana è la fascia di territorio circostante il corpo franoso che, pur non essendo direttamente soggetta allo scivolamento del terreno, rischia di subire danni indiretti o di subire alterazioni a causa del dissesto in atto;

PRESO ATTO della relazione di cui sopra che individua i capannoni di tipologia produttiva e relative porzioni di resedi come interferenti con l'area di influenza della frana;

CONSIDERATO CHE i lavori di messa in sicurezza sono in corso al fine di eliminare lo stato di somma urgenza;

VISTO che per quanto sopra riportato e quanto verificato nella nota tecnica della DL risultano invece ripristinate le condizioni necessarie per la revoca parziale dell'inagibilità dell'ordinanza n.221/2023 relativamente alle porzioni di locali individuati come segue e rappresentate nell'Allegato grafico "Inquadramento Fabbricati":

- Fabbricato censito al catasto Foglio 35 particella 211 (fabbricato uso abitazione- Porzione A);
- Fabbricato censito al catasto Foglio 35 porzione particella 128 (fabbricato uso ufficio attività studio tecnico- Porzione B);

VISTO pertanto come le misure individuate nel dispositivo della presente ordinanza riguardino in sottrazione esclusivamente le aree interessate dal periodo precedente;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi dell'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

per le motivazioni citate in premessa

ORDINA

1. Di revocare parzialmente l'ordinanza sindacale n. 221 del 28.12/2023 limitatamente alle porzioni dell'immobile accesso in Via dello Spuntone 15 , identificate come segue:
 - Fabbricato censito al catasto Foglio 35 particella 211 (fabbricato uso abitazione- Porzione A indicato nell'elaborato grafico Inquadramento fabbricati);



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- Fabbricato censito al catasto Foglio 35 porzione particella 128 (fabbricato uso ufficio attività studio tecnico- Porzione B indicata nell'elaborato grafico Inquadramento fabbricati);

2. Di confermare lo stato di inagibilità e il divieto di utilizzo delle restanti porzioni dell'immobili siti in via dello Spuntone Civici 15 e 19;
3. Di prescrivere che l'accesso e l'utilizzo delle porzioni tuttora inagibili rimangano vietati fino all'adozione di un successivo provvedimento di revoca conseguente all'accertamento del completo ripristino delle condizioni di sicurezza.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce né assorbe eventuali autorizzazioni, titoli edilizi, certificazioni o altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

AVVERTE

- Rimangono inalterate le indicazioni di inagibili per le parti residue facenti parte dell'ordinanza n.221 del 28/12/2023;

AVVERTE INOLTRE

- Che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverte che contro la presente ordinanza e' ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. (D.Lgs. 02/07/2010, n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);
- Gli Agenti Municipali sono incaricati del controllo della esecuzione della presente ordinanza.

INCARICA

il Corpo di Polizia Municipale di far ottemperare la presente ordinanza.

DISPONE

- la notifica del presente atto, nei modi e termini di legge, ai proprietari delle aree:
Ai Sig.ri:
 - SALVETTI FRANCO Nato a Colle di Val d'Elsa (Si) il 20/08/1944 (C.F. SLVFNC44M20C847G) ed ivi residente in Via L. Lippi n° 19;
 - SALVETTI ANNA Nata a Colle di Val d'Elsa (Si) il 19/05/1978 (C.F. SLVNNA78E59C847M) ed ivi residente in Via Marco Polo n° 7;
 - SALVETTI LISA nata a San Gimignano (Si) il 05/08/1971 (C.F. SLVLSI71M45H875H) e residente in Colle di Val d'Elsa (Si), Via Marco Polo n° 3/A;
- Alla Società:
 - LO SPUNTONE RE S.r.l. con sede in Colle di Val d'Elsa, Via dello Spuntone n° 15 (P. IVA 01246880528) pec: lospuntonere@pec.it;
- la pubblicazione la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzione del Comune ai fini della conoscenza generale;
- la trasmissione della presente corredata dalla relata di notifica:
 - al Comando della Polizia Municipale, per la vigilanza sull'ottemperanza di



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

quanto con la presente ingiunto;

Comunica che:

- la struttura amministrativa competente presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio Lavori Pubblici;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Beltrami;

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Beltrami

Colle di Val d'Elsa

Il Sindaco
Dott. Piero Pii